

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE SPORTIVA D'APPELLO III^a SEZIONE

COMUNICATO UFFICIALE N. 043/CSA (2017/2018)

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 022/CSA– RIUNIONE DEL 6 SETTEMBRE 2017

I COLLEGIO

Avv. Italo Pappa – Presidente, Avv. Salvatore Lo Giudice – Vice Presidente, Avv. Stefano Agamennone - Componenti; Dott. Franco Di Mario - Rappresentante A.I.A. - Dott. Antonio Metitieri – Segretario

1. RICORSO DELLA SOCIETA' A.S.D. CATANIA BEACH SOCCER AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 6 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. DEJAN STANKOVIC SEGUITO GARA HAPPYCAR SAMBENEDETTESE/CATANIA BS DEL 6.8.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti – Com. Uff. n. 37BS del 6.8.2017)

Con ricorso ritualmente introdotto, nei modi e termini di regolamento, la A.S.D. Catania Beach Soccer ha impugnato il provvedimento del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti di cui al Com. Uff. n. 37BS del 6.08.2017, con il quale in relazione alla gara HappyCar Sambenedettese/Catania BS veniva inflitta al calciatore Stankovic Dejan la squalifica per 6 giornate, per avere lo stesso *“al termine della gara rivolto, con fare minaccioso, proteste all’indirizzo dell’arbitro che colpiva con una lieve spinta al petto. Il medesimo reiterava le proteste e le espressioni intimidatorie per circa tre minuti rendendo necessario l’intervento degli addetti alla sicurezza”*.

La ricorrente eccepiva l'eccessiva gravosità e severità della sanzione comminata dal giudice sportivo di prime cure, perché la condotta del calciatore non sarebbe stata minacciosa quanto, piuttosto, irraguardosa.

Ritiene la Corte che il ricorso non meriti accoglimento.

La difesa della ricorrente è tutta incentrata sul fatto che il comportamento del calciatore, essendo avvenuto in una situazione di evidente tensione sportiva, debba essere ricondotto ad una *“scomposta protesta fortemente irrispettosa nei confronti dell’arbitro, però priva del requisito dell’intenzionalità lesiva”*.

Il calciatore si sarebbe limitato *“a manifestare il proprio disappunto, in maniera poco urbana ma non certo minacciosa”* l’arbitro avrebbe interpretato *“come minaccioso lo stato d’animo di Stankovic che, in realtà, era semplicemente arrabbiato, infastidito per le decisioni assunte”*.

Così anche la *“lieve spinta al petto”* a detta del ricorrente dev’essere considerata *“uno scontro assolutamente fortuito, non essendo certamente intenzione del calciatore impattare sull’arbitro”* e ciò in quanto *“l’intenzione dell’atleta non era certamente quella di spingere l’arbitro”*.

In ordine alla reiterazione delle proteste e delle espressioni intimidatorie durate tre minuti e che hanno reso necessario l’intervento degli addetti alla sicurezza, la ricorrente ha eccepito che la circostanza sarebbe *“inverosimile e frutto di una parziale, soggettiva, percezione del direttore di gara”*.

Quanto dedotto è smentito dal referto arbitrale, che fa piena prova di quanto in esso relazionato. Dallo stesso risulta, al contrario di quanto sostenuto dalla difesa della ricorrente, che il comportamento del giocatore è stato sicuramente minaccioso e, nel contesto nel quale si sono svolti

i fatti, non si può affermare che la spinta data all'arbitro sia stata *“uno scontro assolutamente fortuito”*.

Il fatto che le proteste siano durate per tre minuti, tanto da rendere necessario l'intervento della sicurezza, e che il calciatore sia uscito dal terreno di gioco urlando *“ti ammazzo”* all'indirizzo dell'arbitro, dimostra che il direttore di gara ha correttamente percepito il comportamento del calciatore come minaccioso.

Sulla base di quanto precede, la Corte ritiene che la condotta imputata allo Stankovic sia ampiamente provata, non smentita da prova contraria, meritevole della sanzione erogata con la decisione censurata e, quanto alla misura della stessa, assolutamente congrua rispetto alla gravità del fatto contestato.

Per questi motivi la C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Catania Beach Soccer di Catania.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

2. RICORSO DELLA SOCIETA' A.S.D. CATANIA BEACH SOCCER AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL SIG. FABIO PANIZZA SEGUITO GARA PISA BS/CATANIA BS DEL 5.8.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti – Com. Uff. n. 36BS del 5.8.2017)

Con ricorso ritualmente introdotto, nei modi e termini di regolamento, la A.S.D. Catania Beach Soccer ha impugnato il provvedimento del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti di cui al C.U. n. 36BS del 5.08.2017, con il quale in relazione alla gara Pisa BS/Catania BS veniva inflitta al calciatore Fabio Panizza la squalifica per 2 giornate, per avere *“al termine della gara, avvicinato un assistente arbitrale rivolgendogli espressioni irriguardose con fare minaccioso. Il medesimo nella zona antistante gli spogliatoi seguiva a protestare nei confronti degli ufficiali di gara”*.

La ricorrente eccepiva l'eccessiva gravosità e severità della sanzione comminata dal Giudice Sportivo di prime cure, perché la condotta del tesserato non sarebbe stata minacciosa quanto, piuttosto, irriguardosa.

Ritiene la Corte che il ricorso meriti accoglimento.

Dalla lettura del referto arbitrale risulta che l'allenatore, al termine della gara, ha tenuto sì un comportamento irriguardoso nei confronti del direttore di gara, ma nella condotta dello stesso non è ravvisabile un atteggiamento minaccioso.

Per questi motivi la C.S.A. in accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Catania Beach Soccer di Catania riduce la sanzione della squalifica a 1 giornata effettiva di gara.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

II COLLEGIO

Avv. Italo Pappa – Presidente, Avv. Salvatore Lo Giudice – Vice Presidente, Prof. Giovanni Serges - Componenti; Dott. Franco Di Mario - Rappresentante A.I.A. - Dott. Antonio Metitieri – Segretario

3. RICORSO DELLA SOCIETA' LATINA CALCIO 1932 SSD ARL AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 2.500,00 E OBBLIGO DI DISPUTARE 1 GARA A PORTE CHIUSE INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA COPPA ITALIA SERIE D ANZIO CALCIO 1924/LATINA CALCIO 1932 DEL 20.8.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 3 del 24.8.2017)

Con tempestivo reclamo i cui motivi pervenivano in data 4.9.2017 la SSD a r.l. Latina Calcio 1932 proponeva reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo del Dipartimento Interregionale di cui al Com. Uff. n. 3 del 24.08.2017, con la quale, in relazione alla gara di Coppa Italia Serie D

del 20.08.2017 contro la Anzio Calcio, infliggeva alla società la sanzione dell'ammenda per € 2.500,00 e l'obbligo di disputare una gara a porte chiuse.

A sostegno del reclamo la società deduceva una serie di motivi che possono così, sinteticamente, essere riassunti:

a) la sanzione inflitta della disputa di una gara a porte chiuse è da considerare particolarmente penalizzante per una società la cui compagine societaria si è rinnovata da poco e si presenta per la prima volta ai suoi tifosi nella veste rinnovata. Inoltre la società si è prontamente dissociata dal comportamento del tifoso protagonista il quale dovrebbe considerarsi come isolato rispetto alla gran parte della tifoseria;

b) l'episodio non avrebbe provocato alcun danno fisico e pertanto il lancio della bottiglietta non rivestirebbe carattere di particolare gravità;

c) dovrebbe inoltre considerarsi come significativa attenuante la circostanza che il fatto si è verificato non sul proprio campo bensì su quello avversario nel corso di una partita in trasferta;

d) infine, andrebbe considerato, da una parte, che la gara si è regolarmente svolta e, dall'altro, che una serie di precedenti giurisprudenziali militano per una attenuazione del rigore della sanzione, specie per la sua parte più penalizzante ossia la disputa di una gara a porte chiuse.

Sulla scorta di queste considerazioni la reclamante chiedeva che fossero annullate le sanzioni o, in via subordinata, che fossero ridotte quanto meno alla sola misura pecuniaria.

Le ragioni così esposte venivano ribadite nel corso dell'udienza dalla difesa della reclamante.

La Corte ritiene che il reclamo possa essere solo parzialmente accolto.

Rileva sul punto l'oggettiva gravità dell'episodio verificatosi e la sua potenziale alta pericolosità. Si è trattato, infatti, come risulta dal referto (e come sembra pacificamente ammesso anche dalla reclamante) del lancio di una bottiglietta piena d'acqua che ha colpito alla testa un dirigente della società avversaria. Dunque di un atto in cui il lancio dell'oggetto, appesantito dall'acqua, era volontariamente diretto contro un esponente della compagine avversaria con l'intenzione di colpirlo con una certa violenza assumendosi il rischio di una lesione che avrebbe potuto essere assai grave. La circostanza che il colpo sia stato assorbito dal destinatario, dopo un primo momento di temporanea perdita di sensi, non incide minimamente sulla oggettiva gravità dell'evento. Da qui la piena giustificazione della sanzione della disputa di una gara a porte chiuse, sanzione che - interrompendo temporaneamente il rapporto tra sostenitori e squadra - mira, principalmente, a sottolineare la assoluta intollerabilità delle condotte come quella posta in essere dal tifoso che si è prodotto nel lancio in questione.

Né sul punto possono rilevare i precedenti invocati dalla reclamante i quali, pur relativi a situazioni affini, non presentavano il carattere della rilevante gravità che riveste l'episodio oggetto del presente giudizio

Può invece pervenirsi ad una riduzione della sanzione pecuniaria tenendo conto, sotto questo profilo, sia della circostanza che la gara si svolgeva sul campo avversario, sia del fatto che la società ha inteso immediatamente stigmatizzare l'accaduto censurando il comportamento dei propri sostenitori.

Per questi motivi la C.S.A. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società Latina Calcio 1932 SSD ARL di Latina riduce la sanzione dell'ammenda a € 1.500,00. Conferma nel resto.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Italo Pappa

Publicato in Roma il 14 novembre 2017

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio